



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 2222 E SS. CODICE CIVILE

L'anno 2026 il giorno ____ del mese di _____, presso la sede dell'Azienda Sanitaria di Potenza (d'ora innanzi ASP), sita in Potenza alla via Torraca n. 2 – codice fiscale 01722360763;

- il Direttore Generale Dott. Giuseppe De Filippis, nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza con D.G.R. n. 796 del 17.12.2025 e D.P.G.R. n. 303 del 19.12.2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASP

E

- il giornalista professionista _____, nato a _____, il _____ e residente _____
CF _____;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASP n. _____ del _____, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 7 della Legge 7 giugno 2000 n. 150, il giornalista professionista _____ (d'ora innanzi "professionista") è stato individuato quale portavoce del Direttore Generale;
- il professionista ha reso le dichiarazioni allegate al presente contratto, custodite agli atti dell'ufficio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il Portavoce svolge compiti di diretta collaborazione col Direttore Generale dell'ASP di Potenza ai fini dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione come previsto dall'art. 7 della legge n. 150/2000.
2. Il Portavoce cura per il Direttore Generale i rapporti con i media, la stampa, le agenzie e gli altri mezzi di comunicazione e informazione, ivi compresi quelli diffusi tramite reti telematiche, raccordandosi, nello svolgimento delle predette attività, con gli uffici dell'Azienda.
3. L'oggetto dell'incarico comprende, in particolare, le seguenti prestazioni da rendersi su indicazione e per conto della Direzione Generale:
 - predisposizione dei comunicati stampa della Direzione Generale e diffusione degli stessi sul sito aziendale, sui profili social aziendali e presso gli organi di stampa;
 - cura dell'organizzazione di conferenze stampa e/o di interviste della Direzione Generale;
 - collaborazione nell'organizzazione di eventi per accrescere e promuovere l'immagine dell'Azienda;
 - cura della rassegna stampa.
4. Il professionista per lo svolgimento delle attività assegnategli si raccorda anche con il Direttore Amministrativo e con il Direttore Sanitario dell'ASP.



Articolo 2

(Attività)

1. L'incaricato dovrà:

- a) svolgere la propria attività senza vincolo di subordinazione, coordinandosi con il Direttore Generale dell'ASP di Potenza;
- b) essere presente presso l'Azienda in orari che consentano l'adeguato espletamento delle prestazioni previste dall'incarico;
- c) garantire la disponibilità a partecipare ad eventi ed iniziative anche in orario serale e in giorni festivi, senza che ciò comporti la corresponsione di compensi aggiuntivi.

2. L'incarico deve essere svolto personalmente dal professionista, senza possibilità di delega.

3. Il contratto con l'ASP di Potenza non implica né comporta alcun vincolo di subordinazione o di para subordinazione con l'incaricato.

4. In nessun caso il contratto può costituire in capo al professionista diritto alla trasformazione in rapporto di lavoro dipendente.

Articolo 3

(Durata)

1. L'incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al termine del mandato del Direttore Generale dell'ASP di Potenza.

2. In considerazione del carattere assolutamente fiduciario e personale dell'incarico, si conviene formalmente che lo stesso termini anticipatamente rispetto alla data di cui al precedente periodo in caso di anticipata cessazione dalle funzioni da parte del Direttore Generale dell'ASP, senza necessità di ulteriori comunicazioni e senza diritto da parte del professionista ad alcun compenso oltre quello maturato a tale data.

Articolo 4

(Risoluzione e recesso del rapporto)

1. Il contratto potrà essere risolto, con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'ASP, previa circostanziata contestazione, in caso di inosservanza delle direttive impartite, di violazioni del Codice di Comportamento Aziendale, di insoddisfacente adempimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e del venir meno delle condizioni fiduciarie che lo caratterizzano senza che l'incaricato possa avere nulla a pretendere, fatta salva la retribuzione per il periodo nel quale ha prestato la propria attività.

2. In ogni caso, le parti hanno facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con almeno 30 giorni di preavviso scritto trasmesso a mezzo PEC.

Articolo 5

(Trattamento economico)

1. Il corrispettivo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è di € 1.500,00 mensile lordo comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del prestatore previsto per legge.

2. Il professionista incaricato sarà liquidato mensilmente previa validazione del Direttore Generale della relazione presentata dal portavoce sulla relazione delle attività svolte.



Articolo 6

(Incompatibilità e codice di comportamento)

1. Il professionista - come stabilito dall'art. 7, comma 1 della Legge n. 150/2000 - non può per tutta la durata dell'incarico esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, ad eccezione di quelle prodotte fuori Regione e che non siano confliggenti con l'attività istituzionale dell'A.S.P. e della Regione.
2. Il professionista è tenuto al rispetto del regime delle incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per quanto applicabile, nonché al Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASP consultabile sul sito aziendale dell'ASP.

Articolo 7

(Informativa)

I dati saranno trattati dalla Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP Basilicata in qualità di Titolare, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nei modi necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'Informativa completa pubblicata nella *home page* del sito www.aspbasilicata.it – [Privacy Policy - RPD - ASP Basilicata](#) (artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e art. 13 D.Lgs. 196/2003 s.m.i.).

Articolo 8

(Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Potenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia all'art. 2222 e ss. del Codice Civile.

Il Professionista

Il Direttore Generale
